*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 130

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 20 maggio 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 20 MAGGIO 1972:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

**Elenco, formato dalle Amministrazioni statali competenti, degli esperti e ricercatori che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (« Gazzetta Ufficiale » - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963), ripartiti dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nelle liste dei votanti per i vari Comitati, in ragione delle discipline scientifiche da essi coltivate.**

**(7299)**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 20 MAGGIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 31: **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni 6 % 1966-1986 sorteggiate il 2 maggio 1972. — **Metalcastelli Industria lavorazioni meccaniche ed affini, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1972. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1972. — **Luigi Malabarba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1972. — **Giatea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1972. — **Immobiliare Unione Commercianti Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1972. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 %, 11ª emissione, sorteggiate il 19 aprile 1972. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6 %, 16ª emissione, sorteggiate il 19 aprile 1972. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 7 % 1970-1985, sorteggiate il 17 aprile 1972. — **Unione Farmaceutica Torinese U.F.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1972. — **Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1972. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1972. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1967/1985 convertibili. — **I.A.N.A. - Italo Americana Nuovi Alberghi, società per azioni, Incorporata dalla « Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni », in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 26 aprile 1972. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 26 aprile 1972. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 26 aprile 1972. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 9 maggio 1972. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1972. — **Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane - S.A.C.C.I., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1972. — **TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale, società per azioni, in**

**Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 6 marzo 1972. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea**: Obbligazioni 7 % 1953-1973 sorteggiate l'8 maggio 1972. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea**: Obbligazioni 7 % 1955-1975 sorteggiate l'8 maggio 1972. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea**: Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate l'8 maggio 1972. — **Silos Livornesi, società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1972. — **Accialeria e ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco**: Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1972.

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Convocazione**

Il Senato della Repubblica è convocato, in 1ª seduta pubblica, per giovedì 25 maggio 1972, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Votazione per la nomina del Presidente.

**(7371)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1972.

**Attribuzione ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie nelle quali la produzione di olio di oliva ha importanza trascurabile dei compiti delle commissioni provinciali, per la campagna 1971-72.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sulla organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, modificato con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, secondo cui nelle provincie dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione prevista da detti provvedimenti legislativi;

Considerato che occorre applicare la predetta disposizione per gli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1971-72;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti per la campagna 1971-72, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti provincie, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

*Il Ministro*: NATALI

**(7080)**

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

**Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Basilicata.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Basilicata;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Basilicata.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

*Il Ministro per le finanze*
PELLA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

**Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Basilicata a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281**

| Numero d'ordine | Comune e località | Denominazione | Sostanze minerali | Titolare della concessione | Natura e data del provvedimento concessivo | Durata della concessione | Superficie in ettari (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **PROVINCIA DI MATERA** | | | |
| 1 | Matera | Serritello la Valle | Cava di argilla | Gr. uff. Arcangelo Annunziata, Matera | D. D. 12-1-1962 | Anni 10 | 3.59.22 |
| | | | | **PROVINCIA DI POTENZA** | | | |
| 1 | Atella, località La Francesca | Fonte S. Marco | Acqua minerale | Tirico Luigi | D. pref. 4-12-1957 e 17 dicembre 1967 | Anni 10 (prorogata) | 1.26.71 |
| 2 | Id. | Fonte Itala | Id. | Tirico Luigi ed altri | D. M. 24-1-1935 e 15 ottobre 1951 | Perpetua | 0.75.00 |
| 3 | Rionero in Vulture, località Fontana Marsico | Fonte Tripoli | Id. | Cutolo Costantino ed altri | D. M. 27-2-1952 | Anni 30 | 1.73.39 |
| 4 | Rionero in Vulture e Melfi | Gaudianello | Id. | Soc. p. az. Monticchio, Gaudianello | D. M. 29-9-1951 | Anni 30 | 94.00.00 |
| 5 | Rionero in Vulture, località La Francesca | Sorgente Fontana Marsico | Id. | Traficante Pasquale e Donato | D. M. 17-5-1933 | Perpetua | 0.16.34 |
| 6 | Id. | L'insuperabile | Id. | Pompei Antonio ed Alfredo ed eredi di Giuseppe | D. M. 17-5-1933 | Perpetua | 0.16.57 |
| 7 | Rapolla | Orto del Lago | Id. | Ala Mauro | D. M. 1-5-1941 | Anni 90 | 0.37.40 |
| 8 | Rionero in Vulture, località Monticchio | S. Maria de Luco | Id. | Baldelli Bruno e Germani | D. pref. 29-8-1961 | Anni 10 | 67.00.00 |
| 9 | Id. | Capanna | Id. | S.r.l. S.I.A.M., Monticchio | D. pref. 8-1-1962<br>D. M. 6-5-1969 | Anni 10, tras. in anni 30 | 17.98.00 |
| 10 | Latronico | Calda | Id. | Nùbile Francesco ora eredi | D. pref. 16-7-1962 | Anni 10 | 0.21.00 |
| 11 | Rionero in Vulture | Visciolo | Id. | Cutolo Costantino, Donato e Antonio | D. M. 7-3-1969 | Anni 20 | 1.60.40 |
| 12 | Potenza | Mangosa S. Maria | Pozzolana e argilla | Ierace Vincenzo | D. D. 16-11-1966 e 6 novembre 1969 | Anni 3, prorogata | 0.18.40 |
| 13 | Barile | Mangosa di Costantinopoli | Id. | Paternoster Antonio | D. D. 15-5-1968 | Anni 5 | 0.16.32 |

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(6493)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1972.

**Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato, a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per lo esercizio 1972 presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Considerato che a fronte di disponibilità previste per l'anno 1972 in lire 5.763.000.000 e di riserve tecniche che ascenderanno, al termine della gestione dell'esercizio 1972, a lire 75.591.000.000, il Fondo suddetto prevede di investire lire 1.921.000.000 nell'acquisto di beni immobili e lire 3.842.000.000 nell'acquisto di valori mobiliari;

Viste le note del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica rispettivamente del 5 febbraio 1972, n. 108955, e del 18 febbraio 1972, n. 3/589;

Ritenuto che la richiesta del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dello art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1972 presentato dal fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
TAVIANI

**(7009)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1972.

**Proroga al 31 maggio 1972, nella provincia di Nuoro, del termine di presentazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1971-72.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1972, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1971-72;

Vista la richiesta pervenuta in data 11 aprile 1972 dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Nuoro per una proroga al 31 maggio 1972 del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 30 aprile 1972;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata a seguito del ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza del particolare andamento stagionale e della carenza di mano d'opera, delle operazioni di raccolta e di molitura delle olive della campagna 1971-72;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Nuoro, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1971-72 è prorogato al 31 maggio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1972

*Il Ministro*: NATALI

**(7079)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1972.

**Costituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo del porto di Trieste.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste e successive modifiche;

Considerato che è scaduto il termine della durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto e che occorre, pertanto, provvedere alla sua rinnovazione;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo del porto di Trieste è composto da:

*Per il Ministero del tesoro*:

Papaldo dott. Giovanni, membro effettivo, presidente del collegio;

Fauceglia dott. Giovanni, membro supplente.

*Per il Ministero della marina mercantile*:

Pazienza dott. Francesco, membro effettivo;

Bandinelli dott. Giulio, membro supplente.

*Per il Ministero dei lavori pubblici*:

Bonfadini dott. Luigi, membro effettivo.

*Per il Ministero delle finanze*:

Giardini dott. Domenico, membro effettivo.

*Per la regione Friuli-Venezia Giulia*:

Bernes dott. Paolo, membro effettivo.

Art. 2.

I predetti membri resteranno in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 aprile 1972

*Il Ministro*: CASSIANI

**(7041)**

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Potenza.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1966, n. 287, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto, fra l'altro, la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade di bonifica:

*a*) « del Gallitello » dalla ex strada statale n. 94 alla strada statale n. 7 « Appia », dell'estesa di km. 15 + 568;

*b*) « Carbone-Monte Armizzone », 2° tronco, dal 1° tronco della strada provinciale n. 40 « di Carbone » alla strada provinciale n. 36 « dell'Armizzone », dell'estesa di km. 8 + 580;

*c*) « Francavilla sul Sinni-San Costantino Albanese », 2° tronco, dall'abitato di San Costantino Albanese alla contrada Piano Battaglia, dell'estesa di km. 6 + 650, per la lunghezza complessiva di km. 30 + 798;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 giugno 1967, n. 889, con il quale il detto consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che le strade in parola hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Vista la nota 7 luglio 1971, n. 8739, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha fornito, a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126, i dati di collaudo relativi alle strade in parola;

Ritenuto che le strade anzidette possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le tre strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 30 + 798 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(7005)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Avellino.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 10 dell'11 marzo 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Avellino, ha proposto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali delle strade comunali:

1) « Castello Pirozza-Rotondi-strada statale n. 374 » e dell'estesa di km. 1 + 850; 2) « Altavilla-Cimitero-Grottolella », dell'estesa di km. 4 + 830;

Visto il voto 1891/71 del 18 gennaio 1972, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali: « Castello Pirozza-Rotondi-strada statale n. 374 » e « Altavilla-Cimitero-Grottolella », dell'estesa complessiva di km. 6 + 680 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(7003)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

**Autorizzazione alla società « Istituto studi per la revisione aziendale - ISRA S.p.A. - Società di revisione », con sede in Torino, ad esercitare attività di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Istituto studi per la revisione aziendale - ISRA - S.p.a. - Società di revisione », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Istituto studi per la revisione aziendale ISRA - S.p.a. - Società di revisione », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1972

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

*Il Ministro per la grazia e la giustizia*
GONELLA

(7045)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Lloyd Italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzioni a scadenza e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni a scadenza e le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova:

Tariffa 10, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 11, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa AIL/60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo della indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in un'assicurazione a vita intera per un capitale dello stesso importo;

Opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia immediata;

Opzione per la conversione della rendita in capitale, al termine del differimento della rendita stessa;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive stipulate a garanzia delle indennità dovute a norma di legge, agli impiegati privati, in caso di risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 6 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

**(7075)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di metodologia della scienza del comportamento presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di metodologia della scienza del comportamento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7264)**

**Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.**

Il dott. Ezio Ignazio Fiorenza, nato a Riesi (Caltanissetta) l'8 gennaio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 23 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

**(7152)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1972, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7168)**

**Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1972 la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.558.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7166)**

**Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1972, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.284.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7167)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

**Corso dei cambi del 18 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,95 | 581,95 | 582 — | 581,95 | 581,90 | 581,95 | 581,85 | 581,95 | 581,95 | 581,90 |
| Dollaro canadese | 588,32 | 588,32 | 588 — | 588,32 | 588,10 | 588,32 | 588,25 | 588,32 | 588,32 | 588,30 |
| Franco svizzero | 150,625 | 150,625 | 150,68 | 150,625 | 150,60 | 150,62 | 150,625 | 150,625 | 150,62 | 150,60 |
| Corona danese | 83,59 | 83,59 | 83,615 | 83,59 | 83,20 | 83,59 | 83,56 | 83,59 | 83,59 | 83,55 |
| Corona norvegese | 88,72 | 88,72 | 88,76 | 88,72 | 88,50 | 88,72 | 88,71 | 88,72 | 88,72 | 88,70 |
| Corona svedese | 122,53 | 122,53 | 122,50 | 122,53 | 122,60 | 122,53 | 122,51 | 122,53 | 122,53 | 122,50 |
| Fiorino olandese | 181,22 | 181,22 | 181,18 | 181,22 | 181,20 | 181,22 | 181,19 | 181,22 | 181,22 | 181,20 |
| Franco belga | 13,2410 | 13,241 | 13,2440 | 13,2410 | 13,22 | 13,24 | 13,2375 | 13,2410 | 13,24 | 13,24 |
| Franco francese | 116,23 | 116,23 | 116,25 | 116,23 | 116,25 | 116,23 | 116,2350 | 116,23 | 116,23 | 116,20 |
| Lira sterlina | 1521,10 | 1521,10 | 1521,25 | 1521,10 | 1520,50 | 1521,10 | 1520,80 | 1521,10 | 1521,10 | 1521,10 |
| Marco germanico | 183,10 | 183,10 | 183,05 | 183,10 | 183,10 | 183,10 | 183,04 | 183,10 | 183,10 | 183,10 |
| Scellino austriaco | 25,195 | 25,1950 | 25,205 | 25,195 | 25,19 | 21,19 | 25,20 | 25,195 | 25,19 | 25,19 |
| Escudo portoghese | 21,62 | 21,62 | 21,58 | 21,62 | 21,55 | 21,62 | 21,59 | 21,62 | 21,62 | 21,60 |
| Peseta spagnola | 9,0170 | 9,017 | 9,015 | 9,0170 | 9 — | 9,01 | 9,15 | 9,0170 | 9,01 | 9 — |

**Media dei titoli del 18 maggio 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 100,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,625 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,125 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,45 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,75 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,275 |
| » 5 % (Beni esteri) | 97,175 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 96,25 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 96,35 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 96,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,70 |
| » 6 % » » 1971-86 | 97,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,40 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96,175 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 96,075 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,25 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,275 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 maggio 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,90 |
| Dollaro canadese | 588,285 |
| Franco svizzero | 150,625 |
| Corona danese | 83,575 |
| Corona norvegese | 88,715 |
| Corona svedese | 122,52 |
| Fiorino olandese | 181,205 |
| Franco belga | 13,239 |
| Franco francese | 116,232 |
| Lira sterlina | 1520,95 |
| Marco germanico | 183,07 |
| Scellino austriaco | 25,197 |
| Escudo portoghese | 21,605 |
| Peseta spagnola | 9,016 |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 aprile 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Alba », con sede in Alessandria, costituita per rogito Laguzzi in data 21 febbraio 1963, rep. 964;

2) edilizia « S.I.L.P. Terzo », con sede in Alessandria, costituita per rogito Mussa in data 8 ottobre 1963, rep. 15827;

3) edilizia « Vigili urbani », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 6 febbraio 1960, rep. 17268;

4) edilizia « Ferrovieri acquesi riuniti F.A.R. », con sede in Acqui (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 7 aprile 1955, rep. 980;

5) « Agricolo caseificio Val Borbera », con sede in Albera Ligure (Alessandria), costituita per rogito Gazzolo in data 9 aprile 1961, rep. 400;

6) edilizia « La Rotaia », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 20 settembre 1963, rep. 29019/4503;

7) edilizia « Monferrina », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 22 giugno 1963, rep. 23661;

8) edilizia « Villaggio G. Romita di Frugarolo », con sede in Frugarolo (Alessandria), costituita per rogito Laguzzi in data 11 gennaio 1963, rep. 916;

9) edilizia « Belvedere », con sede in Ricaldone (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 18 maggio 1963, rep. 17809;

10) edilizia « Domus Parva », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 29 novembre 1962, rep. 25308;

11) edilizia « Dipendenti amministrazione Ministero interni C.E.S.A.M.I. », con sede in Novara, costituita per rogito Corsico in data 12 ottobre 1953, rep. 16817;

12) edilizia « L'Amicizia », con sede in Novara, costituita per rogito Prolo in data 13 marzo 1954, rep. 6199/2406;

13) edilizia « Stella alpina », con sede in Domodossola (Novara), costituita per rogito Gabriele Lincio in data 13 novembre 1964, rep. 14.387;

14) edilizia « La Primula », con sede in Verbania Intra (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 9 aprile 1965, rep. 12050;

15) « Rinascita », con sede in Vallemosso (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 5 gennaio 1964, n. 20619;

16) edilizia « Tessili valmossesi », con sede in Vallemosso (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 5 gennaio 1964, rep. 20616;

17) edilizia « Operai lanieri », con sede in Vallemosso (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 5 gennaio 1964, rep. 20617;

18) di produzione e lavoro « Strada e binario Anguillara Veneta », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 14 febbraio 1964, rep. 12648;

19) di produzione e lavoro « fra muratori e idraulici di Anguillara Venera », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 4 febbraio 1965, rep. 14952;

20) edilizia « Padovanella », con sede in Padova, costituita per rogito Rabitti in data 28 novembre 1964, rep. 4136;

21) di produzione e lavoro « Edile Risorgimento Bagnoli », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 11 marzo 1966, rep. 16794;

22) consumo « Vacanza serena », con sede in Cadoneghe (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 28 luglio 1966, rep. 17349;

23) « Soc. coop. prod. lav. fra Operai terrazzieri edili agricoli ed affini di Bergantino », con sede in Bergantino (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 3 marzo 1950, rep. 1659;

24) agricola « Cà Venier di Porto Tolle », con sede in Cà Venier di Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 29 dicembre 1957, rep. 6819;

25) di servizi per il settore agricolo, con sede in Stentia (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 5 febbraio 1952, rep. 755;

26) agricola « S. Raffaele », con sede in Caerano San Marco (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 27 maggio 1960, rep. 2044;

27) agricola « Latteria sociale Turnaria di S. Maria della Vittoria del Montello », con sede in S. Maria della Vittoria di Crocetta del Montello (Treviso), costituita per rogito Saccol in data 9 luglio 1926, rep. 7893;

28) agricola « Madonna del Carmine », con sede in Miane (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 2 settembre 1960, rep. 19462;

29) agricola « S. Luca », con sede in Mogliano Veneto, località Mazzocco (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 4 settembre 1959, rep. 1418;

30) agricola « Cippo Baracca », con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), costituita per rogito Scarpa in data 27 novembre 1958, rep. 704;

31) edilizia « Unione », con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 17 agosto 1955, rep. 11334;

32) agricola « Opitergina ammasso bozzoli », con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 24 maggio 1954, rep. 8910;

33) agricola « S. Elena », con sede in Postioma di Paese (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 7 ottobre 1961, rep. 3649;

34) agricola « S. Giuseppe », con sede in Barcon di Vedelago (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 29 marzo 1952, rep. 10088;

35) agricola « Potatori ed innestatori della provincia di Verona », con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 28 gennaio 1965, rep. 23919;

36) edile « Dolci », con sede in Beccacivetta di Castél d'Azzano (Verona), costituita per rogito Cracco in data 14 settembre 1960, rep. 1733/198;

37) edilizia « Al Cacciatore », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 25 febbraio 1964, rep. 18087;

38) edilizia « De Gasperi », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 26 febbraio 1964, rep. 18097;

39) edilizia « La Rosella », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 20 febbraio 1964, rep. 18032;

40) edilizia « Monte Cervino », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 5 marzo 1964, rep. 18260;

41) edilizia « La Serena », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 17 febbraio 1964, rep. 17967;

42) edilizia « Primavera », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 10 marzo 1964, rep. 18301;

43) edilizia « T.R.T. », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 25 febbraio 1964, rep. 18085;

44) edilizia « Garibaldina San Martino », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 27 febbraio 1964, rep. 18105;

45) edilizia « Paglia », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 4 marzo 1964, rep. 18253;

46) edilizia « Olimpica », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 5 marzo 1964, rep. 18261;

47) edilizia « Monte Rosa », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 20 marzo 1964, rep. 18410;

48) agricola di Ronco all'Adige, con sede in Ronco all'Adige (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 16 giugno 1957, rep. 11072;

49) di produzione e lavoro « Edile S. Vitale », con sede in S. Vitale di Roverè Veronese (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 16 dicembre 1958, rep. 537;

50) di produzione e lavoro « La Foresta », con sede in Selva di Progno (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 28 gennaio 1961, rep. 13303;

51) agricola « Società produttori raccoglitori trasportatori latte S.P.R.A.L. », con sede in Padova, costituita per rogito Rabitti in data 13 settembre 1967, rep. 7085.

**(7057)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1972, registro n. 11 Finanze, foglio n. 259, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Claudi Elio avverso l'ordinanza dell'intendente di finanza di Macerata del 4 aprile 1968, n. 230.

**(7059)**

# PREFETTURA DI GORIZIA

## Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Tomasini Edoardo intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 50/39 del 6 febbraio 1933 e precisamente da Tomasinsig a Tomasini;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Tomasini Edoardo, nato a Gradisca d'Isonzo il 30 ottobre 1911 e residente a Gradisca d'Isonzo è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Tomasinsig.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti familiari: Valdemarin Anna, nata a Romans d'Isonzo l'1 settembre 1915, moglie.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo la norma di legge.

Gorizia, addì 2 maggio 1972

*Il prefetto*: MOLINARI

**(7050)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso, per esami, ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo, approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

La prova scritta avrà luogo a Napoli presso l'infermeria autonoma militare marittima il giorno 27 giugno 1972.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non devono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a refrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre: a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

*a*) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

*e*) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

*f*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

*g*) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

*Presidente*:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

*Membri*:

due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica.

*Segretario* (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di venti giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2.

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

*a*) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina a tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la scuola di sanità militare della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale di sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972*
*Registro n 15 Difesa, foglio n. 244*

---

**Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).**

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consistono di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

*a*) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

*b*) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

*c*) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatare i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della commissione;

*d*) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la commissione procederà prima alla votazione per l'idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 500

*Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali* - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare (o capitanerie di porto) di . . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . n. chiedo di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 20 maggio 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio .. conseguito presso l'università di . nell'anno accademico . . con la votazione di di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . presso l'università di .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

lì

(data)

Firma . . .

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(7088)

---

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso, per esame, a sette posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a sette posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

### Art. 1.
*Bando di concorso*

E' bandito un pubblico concorso per esame a sette posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti presso gli uffici aventi sede nelle seguenti Regioni:

Sardegna: due posti;
Calabria: due posti;
Lazio: tre posti.

### Art. 2.
*Titolo di studio. Abilitazione professionale*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

### Art. 3.
*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b)* buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

*c)* idoneità fisica all'impiego;

*d)* godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

*e)* essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

*f)* avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

*Inammissibilità*

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato B, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse,

all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

*f*) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) di essere abilitato all'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*m*) **di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, di cui al precedente art. 1.**

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

*Data dei requisiti*

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

*Programma Votazione*

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato A). Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con **l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto** dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

*Diario degli esami*

Le prove scritte avranno luogo, alle ore 8,30, nei giorni 30 e 31 ottobre 1972 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

*a*) carta di identità;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

*Titoli preferenziali*

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª Via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

*e*) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del Prefetto della provincia di residenza;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

*g*) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i*) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

*l*) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*m*) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*n*) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

*o*) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*p*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

*q*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

*r*) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*s*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*t*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

*u*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

*v*) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dallo art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

### Art. 12.

*Graduatoria di merito Riserva dei posti Decretazione dei vincitori*

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11 le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

### Art. 13.

*Documentazione di rito*

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª - via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione postuniversitaria in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato, per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autentica dei medesimi (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

*Documentazioni ridotte e supplementari*

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa. Quelli tra i suddetti concorrenti, che siano laureati in ingegneria dovranno produrre, inoltre, il documento di cui al n. 2) del citato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dello esame di stato per l'esercizio della professione (per i soli candidati laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'Autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª - Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito a pena di decadenza.

Art. 15.

*Periodo di prova e nomina in ruolo*

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ispettore e consigliere.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nelle regioni di cui al precedente art. 1 e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa Amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 febbraio 1972

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1972
*Registro n.* 15 *Poste, foglio n.* 1

ALLEGATO A

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

*Prima prova.*

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale delle macchine elettriche Dinamo Motori a corrente continua Alternatori Vari tipi di motori a corrente alternata Convertitori e convertitrici Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata Raddrizzatori Accumulatori.

3) Analisi armonica Sviluppi in serie ed integrale di Fourier Spettri di Fourier delle principali funzioni reali Trasformata di Laplace Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli Quadripoli simmetrici Impedenza immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee Costanti di propagazione ed impedenza caratteristica Velocità di fase e di gruppo Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato Onde piane Velocità di fase e di gruppo Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico Attenuazione in un mezzo assorbente Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente Campo radiattivo di una spira di corrente Densità di potenza irradiata Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata Riflessione su suolo sferico Caso di due antenne vicine al suolo Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera Raggio virtuale terrestre Propagazione nella ionosfera Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione Amplificatori di classe A, B, C e di classe mista Amplificatori con reazione negativa Amplificatori a impedenza negativa Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva Oscillatori Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi Misure di corrente, di tensione e di potenza Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misure del fattore di merito di un circuito oscillante Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche Misure di potenza irradiata Misure di campo elettromagnetico.

*Seconda prova.*

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telegrafica a grande distanza; sistemi e correnti vettrici; trasmissioni su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica Vari tipi di trasmissione telegrafica Sistemi di telegrafia armonica Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori e potenza.

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi Distribuzione della corrente Antenne a cortina Antenne rombiche Antenne per microonde Nozione di guadagno e di area efficace Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio a fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

### COLLOQUIO

(*Oltre le materie delle prove scritte*)

1) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

2) Elementi di contabilità generale dello Stato.

3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

4) Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

*Il Ministro*: BOSCO

---

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

*Alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª* Via del Seminario 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il domiciliato in (numero del codice di avviamento postale) (provincia di .), via n. chiede di essere ammesso al concorso per esame a sette posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. V) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data . .;

*e*) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data (4);

*f*) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

*g*) di essere disposto di nomina a raggiungere qualsiasi residenza di cui all'art. 1 del bando;

*h*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

*i*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . .

**Firma . . . . . . . (7)**

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento è l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(6879)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

*b*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei

territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) - via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite, e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

*b*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c*) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

*e*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

*f*) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

*g*) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

*h*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*n*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

*o*) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

*s*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

*t*) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

*u*) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

*B*) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

*D*) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*E*) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

*F*) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*G*) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

1) ragioneria e computisteria;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

*Colloquio*:

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

*a*) principi di economia politica e scienza delle finanze;
*b*) nozioni di diritto civile;
*c*) nozioni di statistica;
*d*) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 24 e 25 novembre 1972 con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale via Molise, 2 piano 1°. stanza n. 31 (Parlamentino).

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 407.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1972

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1972*
*Registro n. 6, foglio n.* 301

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi)* - Via Molise, 2 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) . e residente in chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

*c*) di non aver riportato condanne penali (3);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . (4);

*f*) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .);

*g*) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

**Firma**

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra, vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(6880)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

## Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 670 e n. 671, in data 23 marzo 1972, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1970;

Considerato che il dott. Cioti Sabatino ha rinunziato alla condotta unica del comune di Loro Piceno e che il dott. Salvi Silvano ha rinunziato alla condotta unica del comune di Visso;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Piani Antonio: Loro Piceno, condotta unica;
2) Feliziani Feliziano: Visso, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Loro Piceno e Visso sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Macerata, addì 5 maggio 1972

*Il medico provinciale ff.*: PUCCI

**(7098)**

# REGIONI

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1971, n. 1.
**Decentramento degli organi di controllo sugli atti degli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 22 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il controllo di cui all'art. 130 della Costituzione viene esercitato in forma decentrata a norma dell'art. 56 dello statuto.

Art. 2.

Il comitato, costituito a norma dell'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercita le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei consorzi di province, dei consorzi di province e comuni e degli enti ospedalieri regionali. Ed ha sede in Venezia.

Le sezioni costituite a norma dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, degli enti ospedalieri zonali e provinciali di ciascuna provincia. Ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.

Il controllo sugli atti di consorzi di comuni appartenenti a più province è esercitato dalla sezione istituita per la provincia in cui ha sede l'amministrazione consortile.

Art. 3.

Il comitato di cui al primo comma dell'articolo precedente eserciterà il controllo sugli atti degli altri enti locali il cui ambito di attività abbracci il territorio di una intera provincia oppure si estenda a più province.

Negli altri casi di controllo sugli atti degli altri enti locali sarà esercitato dalle sezioni di cui al secondo comma del precedente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 20 novembre 1971

TOMELLERI

**(6273)**

---

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1971, n. 2.
**Istituzione di tributi propri.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione dei tributi propri. Decorrenza*

Ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono istituiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, i seguenti tributi:

*a*) l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
*b*) la tassa sulle concessioni regionali;
*c*) la tassa regionale di circolazione;
*d*) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2.

*Rinvio alle norme legislative dello Stato*

Ai tributi propri della Regione si applicano, per quanto non disposto dalle singole leggi regionali che li disciplinano, le norme dello Stato che regolano rispettivamente le tasse sulle concessioni governative, la tassa di circolazione e la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali.

Art. 3.

*Previsione nel bilancio regionale delle entrate per tributi propri*

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti al Titolo I, per gli effetti di cui all'art. 20 ultimo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti capitoli: 1, con la denominazione « Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile », 2, con la denominazione « Tassa sulle concessioni regionali », 3, con la denominazione « Tassa regionale di circolazione », 4, con la denominazione « Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ».

I versamenti, effettuati a favore della Regione, dei tributi propri elencati nell'art. 1, saranno rispettivamente imputati ai capitoli 1, 2, 3 e 4 sopra citati, per l'esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 4.

*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1971

TOMELLERI

**(6274)**

---

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. 1.
**Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Presupposto ed oggetto della imposta*

L'imposta si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione o l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione.

Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Art. 2.

*Soggetti passivi*

L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

L'imposta viene riscossa, per conto della regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.

Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l'ammontare dell'imposta regionale dovuta mediante l'avviso recante l'invito ad eseguirne il pagamento.

E' rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 3.
*Determinazione dell'ammontare dell'imposta*

L'ammontare dell'imposta è stabilito nella misura del 10 per cento del canone di concessione statale.

Art. 4.
*Versamento dell'imposta alla regione*

Gli uffici che hanno provveduto a riscuotere, per conto della regione, l'imposta sulle concessioni statali versano direttamente alla Tesoreria della regione stessa l'importo accompagnato dalle relative quietanze.

Art. 5.
*Rinvio alle leggi statali e regionali*

Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme legislative dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla « tassa sulle concessioni regionali » per quanto concerne l'azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonchè le disposizioni sulle violazioni della legge.

Art. 6.
*Norma transitoria*

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 7.
*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 17 gennaio 1972

TOMELLERI

---

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. 2.
**Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
*Presupposto ed oggetto della tassa*

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dalla regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative, ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'atto amministrativo emesso da altra regione, per il quale sia stata già assolta la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione, anche se l'atto stesso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione medesima.

Art. 2.
*Soggetti passivi*

Sono obbligati al pagamento della tassa coloro che risultino destinatari dell'atto o del provvedimento emesso dalla regione.

Art. 3.
*Determinazione dell'ammontare della tassa*

L'ammontare della tassa è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

Art. 4.
*Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa*

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

A cura della regione sono trasmessi, in copia conforme, all'ufficio statale competente gli atti ed i provvedimenti regionali, soggetti alla tassa.

Art. 5.
*Versamento della tassa alla regione*

Le somme riscosse a titolo di tassa sulle concessioni regionali sono versate direttamente alla Tesoreria della regione dagli uffici che hanno provveduto all'accertamento e liquidazione della tassa medesima ai sensi dell'art. 4.

CAPO II

CONTENZIOSO

Art. 6.
*Azione giudiziaria*

Avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso della tassa, il contribuente può prororre azione dinnanzi al giudice ordinario, entro i termini e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, che disciplinano la tassa sulle concessioni governative.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 7, l'azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.

Art. 7.
*Ricorsi in via amministrativa*

Il contribuente, contro l'accertamento o la riscossione della tassa regionale, ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario di cui all'art. 6, può proporre ricorso, in via amministrativa, al Presidente della giunta regionale.

Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell'accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.

Il ricorso può essere depositato presso l'apposito ufficio della giunta regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell'avvenuto deposito.

Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l'indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.

Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.

Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva. Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all'annullamento delle partite iscritte a credito della regione.

Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario nei termini di cui all'art. 6, secondo comma, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l'azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.

Art. 8.

*Rimborso della tassa*

Entro i termini e secondo le modalità, previsti dalle norme dello Stato che disciplinano il rimborso della tassa erariale di concessione e ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 6, il contribuente può chiedere il rimborso della tassa indebitamente corrisposta, proponendo ricorso al Presidente della giunta regionale.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.

Il Presidente della giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell'art. 7.

Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.

Sulle somme pagate per la tassa regionale di concessione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

L'interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

CAPO III

VIOLAZIONE DELLA LEGGE

Art. 9.

*Sanzioni*

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 10 comma primo del testo unico 1° marzo 1961, n. 121 e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 10.

*Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria*

E' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, oppure entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di cui al successivo art. 11, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo dovuto.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Art. 11.

*Applicazione delle sanzioni amministrative*

Il Presidente della giunta regionale notifica al trasgressore il verbale di accertamento della violazione e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'invito. Decorso tale termine, il Presidente della giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l'ammontare della sanzione.

Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all'art. 7, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinnanzi all'autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.

Art. 12.

*Rinvio alle norme legislative dello Stato*

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.

*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 17 gennaio 1972

TOMELLERI

---

## LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. 3.
**Disciplina della tassa di circolazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Presupposto ed oggetto della tassa*

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione, nonchè ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della regione.

Art. 2.

*Soggetti passivi della tassa*

Sono obbligati al pagamento della tassa:

1) gli intestatari dei documenti di circolazione o di navigazione dei veicoli e degli autoscafi, immatricolati presso gli ispettorati della motorizzazione civile aventi sede nella regione o presso le capitanerie di porto nelle province della regione;

2) i proprietari dei veicoli o degli autoscafi, per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione e che siano residenti nel territorio della regione. La proprietà del veicolo o dell'autoscafo dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 codice civile.

Nei casi di vendita, con riserva della proprietà, di veicoli o di autoscafi non soggetti ad immatricolazione e per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, sono obbligati al pagamento della tassa i soggetti aventi il possesso dei veicoli o degli autoscafi, purchè residenti nel territorio della regione, e sempre che la vendita, con riserva della proprietà, risulti da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 codice civile

Art. 3.

*Rinnovo della immatricolazione dei veicoli e autoscafi*

La rinnovazione della immatricolazione, in una provincia della regione, di un veicolo o di un autoscafo, proveniente da una diversa regione nel cui ambito era precedentemente immatricolato, non dà luogo all'applicazione di una ulteriore tassa di circolazione da parte della regione, per il periodo per il quale la tassa sia già stata riscossa dalla regione di provenienza.

Art. 4.

*Trasferimento di residenza o di sede nel territorio della regione*

Non si applica una ulteriore tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale la tassa sia già stata riscossa dalla regione di provenienza, nei casi di trasferimento di residenza nel territorio della regione:

*a*) dei proprietari dei veicoli o degli autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione o di navigazione, quando la proprietà del veicolo o dell'autoscafo risulta da atto pubblico o da scrittura privata della quale sia stata autenticata la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2703 codice civile;

*b*) dei possessori dei veicoli o degli autoscafi, acquistati per atto di vendita con riserva della proprietà, sempre che sussistano i requisiti dell'atto di vendita indicati nella lettera *a*).

Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese alle persone giuridiche, avendosi riguardo, per gli effetti che il presente articolo fa derivare dalla residenza o dal trasferimento di esse nella regione, al luogo in cui è stabilita la loro sede ai sensi dell'art. 46 codice civile.

Il contribuente, per ottenere l'applicazione del trattamento stabilito nei due commi precedenti, dovrà documentare di aver presentato la denuncia di trasferimento della residenza o della sede nei modi prescritti dalle leggi dello Stato.

CAPO II

NORME DI APPLICAZIONE

Art. 5.

*Determinazione della tassa*

A decorrere dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1973, l'ammontare della tassa regionale di circolazione è stabilito in misura pari al venticinque per cento della tassa erariale di circolazione, che viene corrispondentemente ridotta al settantacinque per cento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dal 1° gennaio 1974, l'ammontare della tassa regionale è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale di circolazione, ridotta, quest'ultima, al cinquanta per cento, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad eccezione della tassa erariale dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano, ad ogni effetto, soggetti alle norme statali che li regolano.

Art. 6.

*Accertamento e riscossione della tassa*

La tassa regionale è applicata contestualmente alla tassa erariale di circolazione.

Il contribuente dovrà osservare, per il pagamento della tassa, i termini e le modalità stabiliti dalle leggi e dalle altre norme emanate dallo Stato per il pagamento e la riscossione della tassa erariale di circolazione.

Art. 7.

*Versamento alla regione della tassa di circolazione riscossa*

Gli uffici competenti provvedono a versare la tassa riscossa alla tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento della analoga tassa erariale.

Art. 8.

*Supplemento della tassa regionale*

I supplementi della tassa regionale sono riscossi dai medesimi uffici che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa principale, con l'osservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 9 del decreto presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39, in quanto applicabili.

Il versamento alla regione delle somme riscosse a titolo di supplemento della tassa regionale, è effettuato nei modi e termini stabiliti nell'art. 7 per il versamento alla regione della tassa di circolazione.

Art. 9.

*Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni*

Resta ferma l'applicazione delle esenzioni dal pagamento della tassa, nonchè delle riduzioni e delle agevolazioni della medesima, previste nel decreto presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39, con le modifiche ed aggiunte successive.

CAPO III

CONTENZIOSO

Art. 10.

*Azione giudiziaria*

Avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso della tassa, il contribuente può proporre azione dinanzi al giudice ordinario.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 11, l'azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.

Art. 11.

*Ricorsi in via amministrativa*

Il contribuente, contro l'accertamento o la riscossione della tassa regionale, ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario di cui all'art. 10, può proporre ricorso, in via amministrativa, al Presidente della giunta regionale.

Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell'accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.

Il ricorso può essere depositato presso l'apposito ufficio della giunta regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell'avvenuto deposito.

Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della giunta regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l'indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.

Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.

Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva. Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all'annullamento delle partite iscritte a credito della regione.

Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, nei termini di cui all'art. 10, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l'azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.

Art. 12.

*Interessi moratori*

Sulle somme dovute alla regione per la tassa regionale di circolazione si applicano gli interessi moratori nella misura se-

mestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, contestualmente agli interessi sulle somme spettanti all'erario, ai sensi della legge 26 gennaio 1961, n. 29.

Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui la tassa regionale è divenuta esigibile, in conformità delle vigenti disposizioni e sono applicabili nei termini e nelle medesime forme e modalità, stabiliti per gli interessi relativi alla tassa erariale di circolazione.

Si applicano per quanto non previsto dalla presente legge, le norme contenute nella legge 26 gennaio 1961, n. 29, sulla determinazione degli interessi moratori.

Gli interessi dovuti per le partite sospese per contenzioso tributario sono elevati, dopo il terzo anno, al 4,5 per cento semestrale, ai termini dell'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il versamento alla regione delle somme riscosse per interessi è effettuato secondo le modalità previste all'art. 7, relative al versamento della tassa regionale di circolazione.

Art. 13.

*Rimborso della tassa*

Entro i termini e secondo le modalità, previsti dalle norme dello Stato che disciplinano il rimborso della tassa erariale di circolazione, e ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 10, il contribuente può chiedere il rimborso della tassa indebitamente corrisposta, proponendo ricorso al Presidente della giunta regionale.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.

Il Presidente della giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell'art. 11.

Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.

Sulle somme pagate per la tassa regionale di circolazione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

L'interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

CAPO IV

VIOLAZIONI DELLA LEGGE

Art. 14.

*Disposizioni generali*

Per la repressione delle violazioni alle norme della presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 15.

*Organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni*

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato agli organi indicati nelle leggi dello Stato per l'accertamento delle violazioni alle leggi sulla tassa erariale di circolazione.

Art. 16

*Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista le pena pecuniaria*

E' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, oppure entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di cui al successivo art. 18, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre del tributo dovuto.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione della legge.

Art. 17.

*Sanzioni amministrative*

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le pene pecuniarie previste nell'allegato 2 del decreto presidenziale 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed aggiunte.

Il conducente ed il proprietario del veicolo ed il conducente o comandante ed il proprietario dell'autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nell'allegato di cui al comma precedente.

Art. 18.

*Applicazione delle sanzioni amministrative*

Il Presidente della giunta regionale notifica al trasgressore il verbale di accertamento della violazione e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'invito.

Decorso tale termine, il Presidente della giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità al trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l'ammontare della sanzione.

Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all'art. 11, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinanzi all'Autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.

Art. 19.

*Riscossione coattiva delle pene pecuniarie*

La riscossione coattiva delle pene pecuniarie, stabilite a favore della regione, ha luogo secondo le norme contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 20.

*Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie*

Le somme riscosse per le pene pecuniarie, applicate, a favore della regione, secondo gli articoli 16, 18 e 19 della presente legge, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Nell'attribuzione della quota del sessanta per cento, prevista a favore dell'erario, la regione si intende sostituita allo Stato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Agli effetti di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, l'applicazione della tassa regionale di circolazione è stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Non è ammesso il rimborso, anche parziale, della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla data di decorrenza della riduzione della tassa erariale, stabilita ai sensi del comma precedente. Per il periodo al quale si riferisce la tassa erariale corrisposta dal contribuente, non si applica la tassa regionale.

Per quanto non disposto dalla presente legge, la tassa è disciplinata dalle norme contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281 e dalle altre norme dello Stato che regolano l'applicazione della tassa erariale di circolazione.

Art. 22.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 17 gennaio 1972

TOMELLERI

## LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. 4.

**Disciplina della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### CAPO I
### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Presupposto ed oggetto della tassa*

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di qualsiasi natura, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati o nei porti lacuali appartenenti alla regione, e nei tratti di aree private gravati da servitù di pubblico passaggio a favore della regione.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 2.

*Soggetti passivi*

La tassa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

Le concessioni di occupazione di cui al comma precedente sono subordinate alla osservanza delle disposizioni contenute nella legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per quanto da essa non disposto, delle norme statali che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le concessioni di occupazione sono sempre revocabili, salvo il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 195 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata per il periodo di mancata occupazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

La tassa è dovuta anche da coloro che occupano gli spazi e le aree indicati nell'art. 1 abusivamente e comunque senza titolo, in relazione alla durata della occupazione. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

*Durata delle occupazioni*

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni che hanno durata non inferiore ad un anno sono permanenti, comportino o meno l'esistenza di manufatti o di impianti.

Le occupazioni di durata inferiore ad un anno sono temporanee. Si applicano alle occupazioni abusive o comunque senza titolo le disposizioni di cui ai comuni precedenti, a seconda della durata accertata della occupazione.

### CAPO II
### NORME DI APPLICAZIONE

Art. 4.

*Tariffe*

Per le occupazioni permanenti e temporanee, per le occupazioni del sottosuolo stradale e per quelle con distributori di carburanti e con apparecchi di distribuzione dei tabacchi, nonchè per la determinazione dei contributi *una tantum*, di cui agli articoli 195, 195-*bis*, 197, 198, 199 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 si applicano, relativamente agli anni 1972 e 1973, le tariffe previste dai singoli regolamenti emanati dalle Provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, in vigore nelle rispettive circoscrizioni, nelle quali l'occupazione di spazi e di aree pubbliche è assentita dalla regione.

Art. 5.

*Accertamento, liquidazione e riscossione*

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della regione, gli uffici competenti ad eseguire tale operazione per l'analogo tributo provinciale.

A tale fine la regione trasmette alla Amministrazioni provinciali competenti copia conforme di ogni atto di concessione o di licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sarà inoltre tempestivamente comunicata alle Amministrazioni provinciali suddette qualsiasi variazione o modifica intervenute successivamente negli atti di concessione o di licenza.

Per le occupazioni permanenti, la riscossione della tassa è compiuta mediante ruoli compilati, per conto della regione, dalle Amministrazioni provinciali e trasmessi in riscossione agli esattori comunali delle imposte dirette con gli obblighi ed i privilegi di cui al testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e successive modifiche.

I ricevitori provinciali verseranno alla regione, nei modi e nei termini previsti dalle leggi indicate nel comma precedente, le somme riscosse per la tassa.

Per le occupazioni temporanee, la tassa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali che effettueranno il versamento alla regione nei termini e modi di cui al comma precedente.

Art. 6.

*Decorrenza della tassa*

Per le occupazioni permanenti oggetto di concessione o di licenza, rilasciate nel primo semestre dell'anno solare, l'obbligo del pagamento della tassa decorre dal 1° gennaio.

La tassa è dovuta per intero.

Per le occupazioni relative al secondo semestre, l'obbligo del pagamento della tassa decorrere dal 1° luglio.

In tal caso la tassa è dovuta per metà.

Art. 7.

*Esenzioni*

Sono esenti dalla tassa:

*a*) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonchè le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici, di proprietà dello Stato, per la distribuzione di tabacchi.

In ogni caso, gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e di trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo;

*b*) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;

*c*) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;

*d*) le aste delle bandiere;

*e*) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

*f*) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

*g*) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci.

CAPO III

CONTENZIOSO

Art. 8.

*Azione giudiziaria*

Avverso l'accertamento e la riscossione, nonchè per il rimborso della tassa, il contribuente può proporre l'azione giudiziaria dinnanzi al giudice ordinario.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 9, l'azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Art. 9.

*Ricorso in via amministrativa*

Il contribuente, contro l'accertamento o la riscossione della tassa regionale, ferma restando l'azione dinanzi al giudice ordinario di cui all'art. 8, può proporre ricorso, in via amministrativa, al Presidente della giunta regionale.

Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell'accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.

Il ricorso può essere depositato presso l'apposito ufficio della giunta regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell'avvenuto deposito del ricorso.

Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della giunta regionale a mezzo lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente e tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l'indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.

Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.

Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva. Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all'annullamento delle partite iscritte a credito della regione.

Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, nei termini di cui all'art. 8, secondo comma, puo essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo.

E' ammessa l'azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro 6 mesi dalla notifica della stessa.

CAPO IV

VIOLAZIONE DELLA LEGGE

Art. 10.

*Sanzioni*

Per violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano la soprattassa e l'ammenda previste dagli articoli 292 e 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 11.

*Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la sovrattassa*

E' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, oppure entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di cui al successivo art. 13, comma primo, una somma pari ad un sesto del massimo della sovrattassa, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione della legge.

Art. 12.

*Oblazione*

Per la definizione amministrativa dell'ammenda, prevista per la violazione delle disposizioni relative alla tassa, si applica l'art. 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

La misura dell'oblazione, entro i limiti stabiliti a norma del comma precedente, è determinata dal Presidente della giunta regionale.

Art. 13.

*Applicazione delle sanzioni amministrative*

Il Presidente della giunta regionale notifica al trasgressore il verbale di accertamento della violazione e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

Decorso tale termine, il Presidente della giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l'ammontare della sanzione.

Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all'art. 6, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinanzi all'autorità giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica.

Art. 14.

*Riparto delle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende*

Le somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende sono ripartite a norme della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Nell'attribuzione della quota del sessanta per cento, prevista a favore dell'erario, la regione si intende sostituita allo Stato.

Art. 15.

*Rinvio alle norme legislative dello Stato*

Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si intendono valere, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed aggiunte, concernenti l'analogo tributo provinciale.

Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 17 gennaio 1972

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1972, n. 5.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per il 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata con effetto dal 1° gennaio 1972 ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1972, il bilancio della regione per l'anno finanziario 1972 secondo gli atti di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al Consiglio regionale il 30 settembre 1971.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 21 gennaio 1972

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1972, n. 6.

**Determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita, in base al combinato disposto dagli artt. 18 e 34 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, e rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

*a*) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della giunta regionali;

*b*) 85 per cento per il vice presidente della giunta regionale;

*c*) 80 per cento per gli altri membri della giunta regionale;

*d*) 70 per cento per i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e per i presidenti delle Commissioni permanenti;

*e*) 60 per cento per i consiglieri regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali al punto *e*) del precedente articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i presidenti e vice presidenti del Consiglio e della giunta regionali, per i membri della giunta regionale, per i segretari del Consiglio e per i presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto *e*) dell'art. 1, e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti, e per tutta la durata della funzione o della carica.

Art. 3.

L'Ufficio di presidenza, è delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull'indennità di cui al punto *e*) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza del consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del regolamento del Consiglio.

Art. 4.

Ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della giunta regionale ed ai consiglieri regionali, che, rispettivamente per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio, si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso in L. 45 per km.

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di L. 15.000 per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000 per viaggi all'estero, ridotta del 10 per cento per i consiglieri, salvo che non siano in missione di rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'Ufficio di presidenza o dalla giunta regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale, in data 13 ottobre 1971.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente legge, previsti in L. 179.500.000 per l'anno 1970 ed in L. 448.500.000, per l'anno 1971, e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 30.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di primo funionamento devoluto alla regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla regione in attuazione della stessa legge n. 281.

A partire dal bilancio per l'esercizio finanziario 1972 e per gli anni successivi saranno istituiti i relativi capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 21 gennaio 1972

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1972, n. 7.

**Norme per l'attuazione della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 22 *gennaio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, spetta:

1) al Consiglio regionale, sulla base delle proposte della giunta:

*a*) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare, di cui al terzo comma dell'art. 3;

*b*) approvare i programmi di localizzazione, di cui al sesto comma dello stesso art. 3;

*c*) definire i criteri per il coordinamento e per l'ordine di priorità delle richieste dei comuni di cui agli articoli 45 e 47;

*d*) nominare i due tecnici e il rappresentante delle cooperative a' sensi dell'art. 63;

2) alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, attuare il coordinamento e stabilire l'ordine di priorità delle richieste dei comuni di cui alla lettera *c*) del precedente punto 1);

3) al Presidente della giunta, su proposta della giunta e conforme parere del Consiglio: emanare il decreto di costituzione dei consorzi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'art. 28;

4) al Presidente della giunta, su conforme parere della giunta, emanare il decreto:

*a*) di autorizzazione ai comuni a formare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, a sensi del primo comma dell'art. 27;

*b*) di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18;

5) al Presidente della giunta, sentita la giunta:

*a*) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei modi e dentro i termini stabiliti, delle funzioni delegate a norma dell'art. 4;

*b*) approvare con decreto il piano di cui al secondo comma dell'art. 27;

*c*) scegliere l'area di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51;

6) al Presidente della giunta:

*a*) partecipare all'esame del piano di attribuzione dei fondi, di cui al quinto comma dell'art. 3;

*b*) richiedere ai comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51, l'adozione della delibera di cui al primo comma dello stesso art. 51.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante le attribuzioni generali della regione in materia urbanistica, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona, i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale, i piani di lottizzazione di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono approvati con decreto del Presidente su conforme parere della giunta.

I poteri trasferiti alla Regione, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelli di nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, sono attribuiti al Presidente che vi provvede su conforme parere della giunta.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 21 gennaio 1972

TOMELLERI

(6275)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1972, n. 8.

**Istituzione del servizio di tesoreria della regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 6 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.

Art. 2.

Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata, ad azienda di credito con un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 500 miliardi e un patrimonio di almeno 5 miliardi o ad un istituto od organizzazione consortile di aziende di credito, aventi complessivamente pari ammontare di mezzi amministrati e di patrimonio, che si rendano garanti della regolare gestione del servizio.

Art. 3.

La giunta predispone ed il consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria è esercitata dalla giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 2 marzo 1972

TOMELLERI

(6276)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.